





### CO.RE.COM. CAL/QE

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N 136 DEL 04/06/2018

# DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Lentini xxxxx /Tim Telecom Italia xxx n. utenza xxxxx

#### IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: "la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, qiuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale";

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche. ed integrazioni;

l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Aw. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: "al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale":

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 11524 del 13 marzo 2017, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 22 marzo 2017, prot.n. 13197, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA la memoria difensiva della Società resistente pervenuta a mezzo e- mail il 12 maggio 2017; nel termine di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento;

DATO ATTO della irricevibilità della suddetta memoria, poiché è stata depositata tardivamente;

VISTA la memoria di replica del ricorrente pervenuta a mezzo e- mail il 15 maggio 2017;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e le risultanze emerse nel corso dell'udienza di discussione, con le parti, tenutasi il 13 novembre 2017;

CONSIDERATO che il ricorrente ha proposto ricorso per i motivi meglio specificati nell'atto introduttivo del presente procedimento da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;

VISTE le richieste formulate nel ricorso anch'esse da intendersi, qui integralmente riportate e trascritte;

DATO ATTO che il tentativo di conciliazione, tenutosi il 23 gennaio 2017; si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione, in atti;

Passando all'esame della questione,

PRELIMINARMENTE, dovendo valutare il comportamento delle parti ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che entrambe hanno aderito al tentativo di conciliazione, senza raggiungere l'accordo.

PRELIMINARMENTE, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. E', invece, irricevibile e, dunque, non valutabile ai fini della decisione, la memoria difensiva (nonché la relativa documentazione allegata) inoltrata dal gestore, a mezzo mail, al Corecom il 16 maggio 2017. Essa infatti è tardiva rispetto al termine assegnato con nota di avvio del procedimento. Ciò ai sensi dell'art 16, comma 2, del Regolamento che prevede l'irricevibilità per mancato rispetto dei termini assegnati per il "deposito" degli atti al fascicolo della controversia;

PRELIMINARMENTE deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di cui al punto 1. del ricorso, nella parte in cui il ricorrente chiede l'attivazione dell'offerta " Tim Smart Casa + Fibra",o, in subordine, la riattivazione della precedente offerta" Internet senza Limiti", in quanto tali domande esulano dalle competenze dell'Autorità, e di conseguenza del Co.Re.Com, come previsto dall'articolo 19, comma 4, della delibera n. 173/07/CONS che statuisce: " L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità";

PRELIMINARMENTE devono essere dichiarate inammissibili le richieste di cui al punto 4. del ricorso, in quanto non proposte e quindi non esaminate nel giudizio di primo grado, come si evince dal verbale di mancata conciliazione del 23 gennaio 2017;

PRELIMINARMENTE, infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto tale domanda esula dalle competenze dell'Autorità, e di conseguenza del Co.Re.Com, come previsto dall'articolo 19 sopra indicato;

# NEL MERITO, si osserva quanto seque.

Il ricorrente lamenta la mancata attivazione dell'offerta "Tim Smart Fibra + Casa" al costo mensile di € 29,90 più € 24,00(una tantum), acquistata on line sul sito di Telecom in data 20 luglio 2016 e afferma di aver ricevuto, dopo alcuni giorni, il modem e due cordless senza, tuttavia, ottenere l'attivazione dei servizi "Fibra". A tal proposito, si evidenzia, che, agli atti di causa, sono state depositate copia del contratto acquistato on line nonchè due fatture relative ai conti di agosto e settembre 2016, da cui risulta che il gestore, il 26 luglio 2016, ha attivato, in luogo dell'abbonamento acquistato, una diversa offerta denominata "Tim Smart" al costo di € 29,90 , nonché l'opzione "Smart Voce Casa" al costo di € 10,00 per un totale di € 39,90. Sul punto, si osserva che il ricorrente ha segnalato più volte al gestore la mancata attivazione del contratto acquistato. Infatti, agli atti di causa, sono presenti una serie di reclami telefonici, tutti identificati con data e codice identificativo dell' operatore, nonchè due reclami scritti, del 22 settembre 2016 e del 19 novembre 2016, con i quali il ricorrente prova di aver richiesto l'attivazione dei servizi acquistati. Ciò nonostante, l'offerta, comprendente l'abbonamento a fibra, non è stata attivata. Per quanto esposto, deve ritenersi che l'applicazione di un piano tariffario difforme da quello indicato nel contratto, si pone in contrasto con il diritto dell'utente ad una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche applicate e sul proprio profilo di consumo telefonico, come tutelato dalle disposizione delle delibere nn. 96/07/CONS e 126/07/CONS. Pertanto, deve affermarsi la responsabilità dell'operatore e, pertanto, il ricorrente ha diritto all'indennizzo per attivazione di un profilo tariffario non richiesto. Tale indennizzo deve essere calcolato ai sensi del art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera 73/11/CONS. Per quanto concerne l'arco temporale, si ritiene equo indennizzare il ricorrente dalla data del primo reclamo telefonico risalente al O3 agosto 2016 sino al 13 marzo 2017, data di presentazione del ricorso.

Pertanto, deve essergli riconosciuta la somma di € 222,00 (duecentoventidue/00). Inoltre, il ricorrente ha diritto al ricalcolo delle fatture relative ai conti di agosto, settembre, ottobre e novembre 2016, in

particolare, dalle fatture devono essere stornate le rate relative ai due cordless, in quanto, senza il servizio fibra, non hanno mai funzionato.

L' indennizzo per mancata attivazione del servizio "Fibra" è assorbito dall'indennizzo sopra riconosciuto e, dunque, la relativa omanda deve essere rigettata

Per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) considerato che il tentativo di conciliazione promosso dal ricorrente, si è concluso con un verbale di mancata conciliazione e che attesa la fondatezza parziale della domanda, questi è stato onerato di ulteriori spese, compresa l'assistenza legale per presenziare alle udienze di primo e secondo grado, davanti a questo Co.Re.Com., a cui avrebbe potuto ovviare se l'operatore avesse conciliato.

Per tutto quanto sopra esposto,

## **DETERMINA**

- 1) L'accoglimento, nei termini di quanto esposto in motivazione, della richieste avanzate dal sig. Lentini A. nei confronti della Tim Telecom, per il che la società resistente sarà tenuta a stornare dalle fatture relative ai conti di agosto, settembre, ottobre e novembre 2016 le rate relative ai due cordless, nonché a corrispondergli:
  - a) la somma di € 222,00 (duecentoventidue/00), per attivazione di un profilo tariffario non richiesto:
  - b) corrispondere la somma di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese per l'espletamento della presente procedura;
- 2) E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 3) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia cosituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente determinazione è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 18 maggio 2018

# Il Responsabile del Procedimento

Via C.. Portanova – Palazzo Campanella – 89124 Reggio Calabria - Tel 0965/814984 – 810227 – Fax 0965/810301



Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria F.to Avv. Rosario Carnevale